

N. 37259

di Repertorio

N. 6514

di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE

“Madonna di Campiglio Opera per il Sostegno nell’Emergenza e per la Solidarietà”

organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaecinque il giorno ventitrè del mese di giugno alle ore undici

23 - 06 - 2005 ore 11,00

in Ragoli (TN) nella frazione di Madonna di Campiglio, in Via Vallesinella n.6 avanti a me

dott. Marcello Monego, Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Trento e Rovereto,

con residenza in Condino (TN) è personalmente comparso il signor:

- **Baietti Francesco** nato a Bologna il 25 dicembre 1951 e domiciliato a Pinzolo (TN) nella frazione di Madonna di Campiglio in Piazza Righi n. 13, di professione artigiano e con codice fiscale BTT FNC 51T25 A944H;

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo il quale, previa espressa rinuncia fatta, col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, mi chiede di redigere il verbale dell’Assemblea Straordinaria dei soci in prima convocazione della indicata associazione.

Assume la presidenza dell’Assemblea il signor Francesco Baietti il quale constata:

che sono presenti n. quattro su sei soci aventi diritto di intervento in assemblea ai sensi dell’articolo n.12 dello Statuto Sociale;

che nessuno dei presenti si dichiara disinformato sull’argomento posto all’ordine del giorno e

dichiara

pertanto validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria, per deliberare sul se-

Registrato a Tione di Trento

addì 12/07/2005


al n. 447 Serie 1


esati Euro 172,00

di cui Euro 1

per trascrizione.

Euro 1 per Voltura





guente

ordine del giorno

1) Revisione e modifica dello Statuto dell'Associazione, in adesione alle richieste formulate dall'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento della qualità di ONLUS;

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia ed articolata discussione, in ordine all'unico punto posto all'ordine del giorno

delibera

con voto unanime

- che il funzionamento dell'Associazione "Madonna di Campiglio Opera per il Soccorso nell'Emergenza e per la Solidarietà" *organizzazione non lucrativa di utilità sociale* sarà regolato compiutamente dalla nuova normativa e dalle norme contenute nel testo di Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), che l'approvano dispensandomi dalla sua lettura;

- di delegare il signor Francesco Baietti ad apportare al presente atto tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nei Pubblici Registri o dalle Autorità competenti al rilascio di qualsiasi tipo di riconoscimento.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,35 (undici e trentacinque).

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione.

In fede io notaio ho formato questo verbale, che ho letto in assemblea al comparente il quale lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me qui in calce ed in calce e a margine dell'allegato Statuto. =====

Consta di un foglio, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, su due pagine e fin qui della terza. =====

F.TO FRANCESCO BAIETTI =====

(L.S.) F.TO MARCELLO MONEGO =====

ALLEGATO "A" AL REP. N. RD 37259 - RACC. N. 6514

STATUTO

TITOLO 1°

Denominazione – sede – durata

Art. 1

E' costituita una associazione sotto la denominazione

Madonna di Campiglio Opera per il Sostegno nell'Emergenza e per la Solidarietà

organizzazione non lucrativa di utilità sociale

siglabile come " MOSES Onlus"

L'Associazione ha sede legale in Madonna di Campiglio (Trento) , Piazza Righi 13..

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni ed uffici anche altrove sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO 2°

Oggetto

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà, assistenza sociale e beneficenza.


Si propone di fornire aiuto a popolazioni di qualsiasi parte del mondo, che siano vittime di sottosviluppo e/o di catastrofi naturali, attraverso anche la fornitura di mezzi atti migliorare la qualità della vita di singoli e/ collettività, con particolare attenzione alle generazioni più giovani, alle più anziane e alle donne.

L'Associazione per la realizzazione dei propri progetti, opera in proprio, o in cooperazione con altre Organizzazioni Istituzioni o gruppi, le cui finalità coincidano con le proprie.

Per l'ottenimento degli scopi sociali l'Associazione si propone di:

Organizzare raccolte di danaro o di beni di prima necessità.

- Fornire sostegno a singoli e/o collettività bisognose per la loro sussistenza.
- Organizzare prestazioni periodiche, didattiche e/ o benefiche da svolgere da parte di soci dell'associazione stessa.
- Attivazione di iniziative economiche nel territorio dei paesi poveri, anche mediante la progettazione e la costruzione di strutture, e quant'altro consenta l'attuazione di progetti didattici e/o assistenziali, nonché l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico.
- Organizzazione di prestazioni periodiche, didattiche e/ o benefiche da svolgere da parte di soci dell'associazione presso comunità, scuole site in Paesi necessanti di sviluppo o colpiti da catastrofi naturali
- utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della solidarietà e degli aiuti nei confronti dei paesi poveri.
- esercizio di attività commerciali i cui ricavi saranno destinati esclusivamente ed obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà.



E' espressamente vietato svolgere attività diverse dal quelle menzionate alla lettera a) del Comma 1 dell'art. 10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione potrà inoltre provvedere all'informazione dei propri Soci con bollettino interno.

Art.3

L'associazione è apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro.

TITOLO 3°

Soci



Art.4

L'Associazione è composta da Soci che condividono gli scopi statutari e sono distinti in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci onorari.

Sono :

- a) Soci ordinari: coloro che versano la quota base stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) Soci sostenitori: coloro che versano la quota prevista per i soci sostenitori stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) Soci onorari: coloro che per meriti o riconoscenza il Consiglio Direttivo intenda insignire di tale Titolo.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguali diritto al voto nelle Assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di Soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art.5

Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Art.6

Il numero dei Soci è illimitato.

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro Soci a seguito di comunicazione scritta del Socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) mediante dimissioni indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo. Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, è libero di dare le proprie dimissioni le quali avranno effetto al 31 dicembre successivo purchè le dimissioni pervengano almeno entro il mese di settembre.
- b) mediante decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri sociali;
- c) mediante esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata r.r. Contro tale delibera il socio escluso può – entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata – proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile.

In caso di esclusione all'associato verrà restituita la quota dell'anno sociale in corso mentre nei casi di dimissione e decadenza il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal Socio.

Nessun associato dopo le sue dimissioni od esclusione come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

TITOLO 4°

Patrimonio

Art. 7

Il patrimonio del Moses onlus è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;


Le entrate del MOSES onlus sono costituite:

- a) dalle quote dei Soci e dall'autofinanziamento degli stessi; da sovvenzioni e contributi che esso può ottenere nonché da liberalità tra vivi o mortis causa che esso potrà essere autorizzato a ricevere ai sensi di legge e sotto le eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante e dal testatore;
- b) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- c) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;
- d) da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- e) da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti ai Soci né direttamente né indirettamente e comunque in nessun modo, anche sotto forma di sconti o benefici, ma devono essere impiegati per il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10.6 del D.L.vo 460/97.

Il consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il mese di dicembre, deve convocare l'Assemblea ordinaria alla quale sottoporre il preventivo per l'esercizio successivo.

Nei casi previsti dalla legge, sarà tenuta contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nell'attività propria di una ONLUS.


Handwritten signature: Laura Cerretti

TITOLO 5°

Organi

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9

Tutte le cariche sociali della durata di un quinquennio e sono gratuite, salvo il rimborso della spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutti i Consiglieri e i Revisori sono rieleggibili.

TITOLO 6°

Assemblea


Art.10


L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno i 3/10 (tredecimi) del Consiglio Direttivo nella sede legale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data della seduta presso il domicilio o i recapiti risultanti dal libro dei Soci dell'Associazione, tramite lettera ordinaria, posta elettronica o telefax.

Art.11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Quella ordinaria dovrà essere convocata almeno due volte l'anno: entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio consuntivo, entro il mese di dicembre per deliberare su quello





preventivo, udita in ambedue i casi la relazione del Consiglio Direttivo e quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera sull'orientamento generale dell'Associazione.

Procede alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quota sociali ed integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge.

Quella straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o da richiesta di almeno i 3/10 (tredecimi) dei Soci.

La convenzione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purchè fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art.12

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti a Libro Soci almeno tre mesi prima ed in regola con le quote sociali.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, alla eventuale nomina di due scrutatori.

Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Art.14

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e l'Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie con la presenza, in proprio, di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

Art.15

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Art.16

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO 7°

Consiglio Direttivo

Art.17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è composto da 3 a 7 membri, scelti tra i Soci, nominati dall'Assemblea. In ogni caso due membri del Consiglio Direttivo sono riservati di diritto ai soci fondatori.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla prossima Assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo.

Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

Art.18

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, determinandone compiti e poteri.

Può inoltre nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della riunione.


In caso di assoluta necessità, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno tre giorni.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art.19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- d) procedere alla revisione del Libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissioni di nuovi Soci.

A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. To its left is a circular stamp, also oriented vertically, which appears to be an official seal or stamp of the association.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non Soci.



TITOLO 8°

Presidente

Art.20

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo e provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali.

TITOLO 9°

Revisori dei Conti

Art.21

La gestione sociale è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composta da tre membri. Anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità. I Revisori devono essere eletti dall'Assemblea e durano in carica 5 anni.

TITOLO 10°

Bilancio – Obbligazioni

Art.22

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.23

Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO 11°

Modifiche statutarie – scioglimento

Art.24

Le eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da 3/10 (tredecimi) degli associati, richiamato quanto contemplato dall'articolo 14 dello Statuto, con contestuale eventuale nomina di uno o più liquidatori.

La delibera dell'Assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere portata a conoscenza di tutti i Soci.

Art.25

In caso di scioglimento e cessazione dell'Associazione per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ONLUS avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 12°

Norme generali

Art.26

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.



Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati. A

Stato QUATTRO muniti delle prescritte firme

Parte PARTE

20/02/2005

